



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



RISOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA' BAZZANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

CUP: B47H21006710004

PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

SUB INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA

PROGETTO ESECUTIVO

Denominazione:

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato:

D8.1



IL PROGETTISTA

I&A Idraulica & Ambiente SRL
ing. Giacomo Furlani

IL RUP

dott. Andrea Diolaiti

Revisione:

n° del oggetto

01 ____/____/____

02 ____/____/____

N° progetto: FLU6030023

Data: 29/05/2024

Nome file: D8.1_schema_di_contratto.pdf

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Città Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RISOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA' BAZZANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

CODICI CUP: B47H21006710004 - CIG: _____

CODICE IPA: ZRZEGB

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO _____ (di cui euro _____ per oneri della sicurezza).

* * * * *

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ (____) del mese di _____ con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge,

tra

- il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del _____, nato/a a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Valsamoggia**, codice fiscale 03334231200, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante,

e

- il **Sig.** _____, nato a _____, residente in _____ - _____, in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa _____, con sede in Via _____ - _____, Codice Fiscale _____ - P. IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;

PREMESSO CHE

- a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, ed i relativi elaborati, dei lavori di **"RISOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA' BAZZANO"** per un importo dei lavori da appaltare di € _____ di cui € _____ soggetti a ribasso ed € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- b) con Determinazione del Responsabile dell'Area Programmazione, Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio, Servizio Lavori Pubblici, n. _____ del _____, si dava mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori relativi **RISOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA' BAZZANO** mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D.Lgs 36/2023 , con offerta espressa mediante _____;
- c) che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n. _____ del _____ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- d) che per il presente appalto è stato rispettato il principio di *non artificioso finanziamento* dell'appalto ex art. 35 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016; dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; del rispetto dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in materia di suddivisione in lotti;
- e) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n. _____ del _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n. _____ del _____, al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____%;
- f) che il Comune di Valsamoggia, con Determina del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. _____ del _____, ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato appaltatore;
- g) il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva attraverso il FVOE e/o sistema tradizionale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023;
- h) in data 5/2/2024 è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (nel seguito Codice dei contratti pubblici).

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: _____;
- il Codice Unico di Progettazione (CUP) è il seguente: **B47H21006710004** ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro** _____ (diconsi Euro _____) di cui:

- **euro** _____ per lavori veri e propri;
- **euro** _____ per oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente a misura si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolamentate eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia - Località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante ***stati di avanzamento lavori***.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. _____ in data _____, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **180 (centottanta)** giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalità di applicazione della penale sono contenute nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Programma dei lavori.

Come riportato nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto dall'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora l'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei

lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare all'impresa.

Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità

Inoltre il programma esecutivo dei lavori segue le modalità riportate nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.P. nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/23.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'art. 57, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto nel capitolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti secondo le modalità di cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

Articolo 11. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano quanto indicato all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma netta non inferiore ad **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. Controlli

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 16. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116, comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, dall'art. 116, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 116, co. 2 e dall'art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023:

- 1 L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: *Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.*

Articolo 18. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90 l'Impresa_____ risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di _____, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n. _____ valido sino al _____.

Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato D.Lgs. n. 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, commi 4 bis e 4 ter, e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 22. Tutela della Privacy e riservatezza

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in ragione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia. L'appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016.

Articolo 23. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità - Legge 190/2012.

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dalla vigente sezione rischi corruttivi del PIAO, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 5/7/2022 e il Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

Articolo 24. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;

Previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. ____ del Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____, per l'importo di € _____, acquisita al prot.n. _____ del _____.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 26. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e dell'art. _____ del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. _____ in data _____, rilasciata da _____ acquisita al prot.n. _____ dell'_____.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, come previsto all'art. _____ del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (euro _____).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'elenco prezzi unitari;
- c) l'offerta economica,
- d) il codice di comportamento,
- e) il patto di integrità del Comune di Valsamoggia.

I restanti documenti (il cronoprogramma dei lavori; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche; i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. N° 81/2008), pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, già sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio lavori Pubblici.

Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. In particolare, essendo il presente atto soggetto all'imposta di bollo, la stessa è stata assolta in modo virtuale dall'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha provocato la necessità di registrazione.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono digitalmente in applicazione della normativa contenuta nel CAD come segue:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore
